Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale Curva Nord - Stadio Olimpico 00194 ROMA - tel.06/452131.27.41.42. COMUNICATO TOP 10/03/GS
(Riunione del 19 e 20 ottobre 2022)

### Omologazione risultati gare del 15/10/2022 - 3^ giornata di ANDATA - 1^Fase ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1 1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro		
TRANSVECTA RUGBY CALVISANO (Posticipata al 16/10/2022)	-SITAV RUGBY LYONS	35 - 30 ( 4- 3)	Sig. RUSSO F.		
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA (Posticipata al 16/10/2022)	-FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA	33 - 29 ( 5- 4)	Sig. VEDOVELLI F.		
RUGBY PETRARCA SRL S.D. (Posticipata al 16/10/2022)	-HBS COLORNO RUGBY 1975	10 - 15 ( 1- 0)	Sig. PIARDI A.		
VALORUGBY EMILIA SSD ARL RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	-CUS TORINO ASD -MOGLIANO VENETO RUGBY	43 - 19 ( 7- 3) 42 - 17 ( 6- 1)	Sig. D'ELIA D. Sig. BOTTINO M.		

#### C L A S S I F I C A Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.	
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	14	3	3	0	0	12	96	48	48	0	3	
HBS COLORNO RUGBY 1975	13	3	3	0	0	6	76	57	19	0	3	
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	12	3	2	0	1	19	139	92	47	0	3	
VALORUGBY EMILIA SSD ARL	9	3	1	2	0	13	95	71	24	0	3	
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	8	3	1	1	1	10	86	43	43	0	3	
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA	8	3	1	0	2	9	83	71	12	0	3	
TRANSVECTA RUGBY CALVISANO	8	3	1	1	1	10	90	87	3	0	3	
MOGLIANO VENETO RUGBY	4	3	1	0	2	4	50	121	-71	0	3	
SITAV RUGBY LYONS	1	3	0	0	3	4	58	93	-35	0	3	
CUS TORINO ASD	1	3	0	0	3	8	56	146	-90	0	3	

# <u>DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA CUS TORINO RUGBY ASD</u> l'11 OTTOBRE 2022

Il Giudice Sportivo,

vista la comunicazione PEC dell'11 ottobre 2022 (ore 20-13), con la quale il Presidente pro tempore, del Cus Torino Rugby, il Dott. Riccardo D'ELICIO, proponeva istanza ex art. 57 Regolamento di Giustizia per alcuni episodi di antigioco occorsi ai propri tesserati in occasione della gara del Campionato TOP 10 CUS TORINO RUGBY – RUGBY VIADANA dell'8 ottobre 2022.

Concessi i termini di cui agli artt. 57 e 58 del Regolamento di Giustizia, a mente dei quali la Rugby Viadana 1970 Ssd Arl, in data 13 ottobre 2022, faceva pervenire tramite PEC una breve memoria difensiva.

L'istanza è parzialmente fondata.

L'intera vicenda trae origine da una istanza notificata dalla società Cus Torino Rugby con la quale si segnalano una serie di episodi di antigioco, non visti dal direttore di gara e dagli assistenti arbitrali che avrebbero messo testuale "... in serio rischio l'incolumità dei tesserati del Cus Torino......reputa gravi e gravissimi con l'aggravante che i componenti delle squadre in oggetto partecipando al massimo campionato e sono di ispezione e imitazione di tutti i giovani rugbisti...".

L'istante evidenziava 5 (cinque) episodi con allegazione di prova video.

Resisteva la società Rugby Viadana 1970 la quale eccepiva come "..../istanza sembra più che altro una critica nei confronti del direttore di gara visto l'elenco di ben 5 episodi che il Cus Torino pensa abbiano condizionato l'andamento della gara. Riteniamo tale affermazione molto grave considerato anche l'intervento del TMO nel giudicare le azioni. Riteniamo altresì opportuno chiedere se tale procedimento può essere considerato valido in quanto concerne più episodi in una sola istanza e questo spett.le Giudice dovrà esprimersi non su un singolo episodio ma su ben cinque azioni."

Alla luce delle contestazioni che nella memoria vengono svolte ripercorrendo i cinque episodi, il Rugby Viadana 1970 precisava "...gli episodi descritti non rivestono la gravità tale da richiedere l'intervento del Giudice Sportivo, ....ne richiediamo il rigetto e chiediamo al Preg.mo Giudice Sportivo Nazionale, di considerare l'applicazione dell'art. 42 Reg. di Giustizia".

Precisato come il referto arbitrale sia prova privilegiata e che l'art. 41 Regolamento di Giustizia fa riferimento a riprese televisive o filmate, che offrano piena garanzia tecnica, qualora tale documentazione concerna fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime, ritiene ammissibile l'istanza e passa alla visione delle immagini allegate dal Cus Torino Rugby.

## Seque DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA CUS TORINO RUGBY ASD I'11 OTTOBRE 2022

Preliminarmente non è condivisibile l'eccezione/suggerimento proposta dal Rugby Viadana 1970 nella parte in cui ritiene che non si possa trattare l'istanza poiché contenente 5 distinti fatti di antigioco.

Invero, l'art. 56 Regolamento di Giustizia concede la facoltà al soggetto affiliato di avviare il procedimento innanzi al Giudice Sportivo monocratico, sia Nazionale che Territoriale, purché sia titolare unicamente di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale. Non vi è traccia di limiti di episodi che possono essere portati all'attenzione dell'organo giudicante, né viene limitato l'uso dell'istanza subordinandola ad un singolo episodio.

Del resto, la difesa del Rugby Viadana 1970 ha svolto le sue considerazioni, alcune delle quali meritevoli di accoglimento, avverso i capi proposti dal Cus Torino Rugby senza che il numero di casi fosse ostativo al principio di difesa.

Una considerazione, tuttavia, il Giudice Sportivo intende fare. La prova video è utilizzata per reclamare atti di antigioco non rilevati dagli ufficiali di gara che devono essere violenti, estranei all'azione di gioco o che abbiano causato lesioni gravi o gravissime.

Il Giudice Sportivo ritiene che almeno 4 (quattro) dei cinque casi proposti non abbiano tali requisiti e avrebbero legittimato la soccombenza ex art. 42 lite temeraria.

Tuttavia, il primo caso proposto, quello, occorso al 20' del primo tempo definito antigioco ai danni del giocatore n. 6 del Cus Torino – placcaggio alla schiena lontano dall'azione di gioco, è *l'unico meritevole di accoglimento.* 

Invero le immagini sono sufficientemente chiare nell'evidenziare come a seguito di un raggruppamento il giocatore del Cus Torino n. 6 SPINELLI, riconoscibile per il caschetto rosso, si trova in piedi e viene colpito da una carica pericolosa dal giocatore n. 8 del Rugby Viadana 1970 Federico RUIZ, (il numero di maglia è in primo piano), il quale incurante della circostanza che il suo avversario fosse di spalle e stesse seguendo con lo sguardo l'azione di un raggruppamento a circa un paio di metri davanti a se, lo colpiva con violenza, forza elevata, volontariamente ed alle spalle nella zona della schiena/lombare facendolo cadere pesantemente a terra. Il giocatore del Cus Torino colpito finiva a terra ed il giocatore del Viadana gli finiva sopra il corpo.

Il gesto sconsiderato, poiché pericoloso e portato in posizione vulnerabile (il giocatore del Cus Torino non poteva prevedere il colpo non vedendolo arrivare dalle sue spalle), con ciò violando l'art. 27 1 lettera u, che punisce le cariche pericolose ad un avversario, legittimando l'irrogazione della sanzione di 3 (tre) settimane, sanzione aggravata di una ulteriore settimana di squalifica per il concorso dell'art. 27 2 lettera b), per aversi approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa.

In merito, invece, agli altri episodi sono tutti da rigettare non violando alcuna delle fattispecie previste dall'art. 27 punto 1.

Invero quello del 21' minuto del primo tempo (pugni ai danni del giocatore n. 1 del Cus Torino), non c'è riscontro che questi colpi, rapidi/ma goffi abbiano colpito un avversario; quello del 24' minuto del primo tempo (meta del Rugby Viadana da azione pericolosa in mischia) trattasi di una mischia senza alcun fallo; quello al 37' del primo tempo (numero 8 del Rugby Viadana atterra tirando per il collo della maglia del n. 3 e del n. 2 del Cus Torino), sono azioni di gioco senza alcun particolare significato e, comunque, non è un azione di antigioco punita dal Regolamento di Giustizia (tirare la maglia), comunque non avrebbe MAI legittimato l'adozione di una sanzione da cartellino rosso; da ultimo l'episodio al 38' minuto del primo tempo (n. 3 del Viadana tenta di causare una distorsione al ginocchio al giocatore n. 8 del Cus Torino), sul punto il Giudice Sportivo esprime la massima censura. Si chiede in altri termini di punire il tentativo di causare una distorsione al ginocchio ma nella sostanza si tratta di un normale placcaggio che porta a terra l'avversario! Anzi l'istante chiede addirittura "un'altra angolazione di ripresa televisiva per essere valutata nel miglior modo possibile....". Ma nessun danno fisico è mai occorso al n. 8 del Cus Torino il quale gioca regolarmente fino al 53' del secondo tempo, quando viene sostituto per una scelta tecnica!.

Il Giudice Sportivo,

visti gli art. 27.1 lettera u), 27.2 lettera b), 41, 42, 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia, accoglie parzialmente l'istanza proposta dalla società Cus Torino Rugby Asd, ed accertato come il giocatore del Rugby Viadana 1970, Federico RUIZ, si sia reso responsabile della violazione dell'art. 27.1 lettera u) per aver colpito con una carica pericolosa al 20' minuto del primo tempo il giocatore del Cus Torino Piergaspare SPINELLI, lo sanziona con la squalifica di 3 (tre settimane) con l'aggravamento di 1 (una) ulteriore settimana di squalifica per l'aggravante specifica prevista dall'art. 27.2 lettera b) nella parte in cui viene sanzionato colui che si approfitta della manifesta vulnerabilità della persona offesa. Decorrenza della squalifica dal 20 ottobre 2022 – 16 novembre 2022 compreso.

Stante l'accoglimento parziale dell'istanza, dispensa la Cus Torino Rugby Asd dal versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia

Roma, 20 ottobre 2022

(Avv. Marco Cordelli)

### SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- ACOSTA RUIZ DE LOS LLANOS ROMULO, della ASD RUGBY LYONS, espulso temporaneamente al 20° del 1°tempo
- BALDINO GIORDANO, della MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L., espulso temporaneamente al 33° del 1°tempo

#### Seguono Ammonizioni 1° Cartellino giallo

- BROGLIA GIANLUCA, della RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD, espulso temporaneamente al 19° del 1°tempo
- CUOGHI ANDREA, della ASD RUGBY LYONS, espulso temporaneamente al 19° del 1°tempo
- DE MARCHI ANDREA, della G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA, espulso temporaneamente al 29° del 1°tempo
- GRIPPO SANTIAGO DANIEL, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 24° del 2° tempo
- LAMANNA MIRANDA FRANCO, della MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L., espulso temporaneamente al 38° del 2°tempo
- LOVOTTI ANDREA, della RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD, espulso temporaneamente al 26° del 1°tempo
- SPIRONELLO EMMANUEL, della MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L., espulso temporaneamente al 40° del 2°tempo
- VEROLI AGUSTIN TOMAS, della CUS TORINO ASD, espulso temporaneamente al 22° del 2° tempo

### AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- PEDICINI GIOVANNI, della CUS TORINO ASD, espulso temporaneamente al 23° del 1°tempo

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

### **ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE**

- GRENON BAUTISTA JOSE, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso al 12° del 1°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. K) (spallata), DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA, viste le circostanze aggravanti di cui all'art. 027/02 lett. A) (circ.aggr.colpo alla testa), TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA, (dal 17/10/2022 al 6 Novembre 2022 compresi)
- NOA GEORGE, della CUS TORINO ASD, espulso al 39° del 2° tempo, infraz. Art. 027/01 lett. U) (carica pericolosa), DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA, viste le circostanze aggravanti di cui all'art. 027/02 lett. A) (circ.aggrav.colpo alla testa), TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA, (dal 17/10/2022 al 6 Novembre 2022 compresi)

II Segretario (Sig.ra Gigliola Giannini) Il Giudice Sportivo Nazionale (Avv. Marco Cordelli)